

Allegato alla delibera di C.C. n. 27 del 29/06/2011.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE
“POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE”**

Il giorno *** presso il palazzo municipale di _____

Tra i comuni di:

_____, c.f. ***, rappresentato da _____, nato a *** il *** il quale
interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio
Comunale n. *** del ***;

_____, c.f. ***, rappresentato da _____, nato a *** il *** il quale
interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio
Comunale n. *** del ***;

_____, c.f. ***, rappresentato da _____, nato a *** il *** il quale
interviene nella sua qualità di Sindaco pro tempore, in esecuzione della deliberazione di Consiglio
Comunale n. *** del ***;

_____, c.f. ***, rappresentato da _____, nato a *** il *** il quale
interviene nella sua qualità di Presidente pro tempore, in esecuzione della deliberazione di
Consiglio Comunale n. *** del ***;

Premesso:

- che l'art. 1, comma 2 della “Legge-quadro sull'ordinamento di polizia municipale” del 7 marzo 1986 n. 65, prevede che i Comuni possano gestire il servizio di Polizia Locale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato;
- che l'art. 2 della L.R. Veneto n. 40/1988 “Norme in materia di Polizia Locale” al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio di polizia locale, ne favorisce l'esercizio in forma associata;
- che la delibera di giunta regionale del Veneto n. 73 del 22 gennaio 2008 prevede un “Piano di zonizzazione dei servizi associati di polizia locale” diretto ad incentivare l'aggregazione fra enti locali finalizzata all'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di polizia locale, al fine di renderli più efficienti ed economici, oltre che qualitativamente più elevati ed omogenei;
- che l'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni tra gli Enti Locali, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che è reciproco interesse adottare tra gli enti convenzionati forme di collaborazione finalizzate a garantire l'esercizio di una più completa professionalità da parte degli agenti della Polizia Locale ed una maggiore sicurezza sul territorio, anche attraverso un miglior utilizzo delle risorse umane e delle strumentazioni tecniche che tenga conto delle economie

- 2) Atti e accertamenti relativi ai servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata sono comunque formalizzati quali atti della Polizia Locale dell'Ente nel cui territorio il personale si trova ad operare.
- 3) Ai Responsabili del Servizio di Polizia Locale dei singoli Enti continua a competere l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi concernenti il servizio, svolto nei termini di cui alla presente convenzione, secondo l'organizzazione, le norme in essere e la prassi.
- 4) Ai Responsabili del Servizio di Polizia Locale dei comuni associati compete, in particolare, la responsabilità dei procedimenti posti in essere direttamente nell'ambito dei rispettivi territori, durante lo svolgimento del servizio di "Polizia Locale intercomunale".

Art. 4
(Ambito territoriale)

- 1) L'ambito territoriale per la gestione coordinata ed associata dei servizi di Polizia Locale oggetto della presente Convenzione è individuato nel territorio dei Comuni associati.
- 2) Con riferimento alle competenze territoriali, così come definite dalla legge 7 marzo 1986, n° 65, il personale di Polizia Locale degli enti aderenti opera, nello svolgimento dei compiti assegnati, nel territorio di tutti i comuni convenzionati mantenendo tutte le qualifiche previste dalle leggi e dai provvedimenti dell'Autorità Comunale.
- 3) Il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa, per il personale che ne sia dotato, si intende esteso al territorio dei comuni convenzionati, previa comunicazione del Sindaco o Presidente dell'Ente al Prefetto e agli altri Enti Locali interessati.

Art. 5
(Sistema direzionale)

- 1) La gestione della convenzione si uniforma al principio della distinzione tra funzione di direzione politica e funzione di direzione amministrativa.
- 2) Per la corretta gestione di tale principio vengono istituiti i seguenti organi:
 - la Conferenza dei rappresentanti degli Enti aderenti alla convenzione, a cui vengono demandate le funzioni indicate ai successivi commi; la Conferenza é formata da un rappresentante designato da ogni singolo Ente;
 - il Comando di coordinamento integrato, formato dai Responsabili del Servizio di Polizia locale degli Enti aderenti alla convenzione, a cui vengono demandate le funzioni indicate ai commi successivi.
- 3) I poteri di indirizzo e controllo spettano alla Conferenza .
- 4) La Conferenza provvede a dettare gli indirizzi ed a porre in essere gli opportuni controlli per l'attuazione della convenzione in argomento;
- 5) La Conferenza eleggerà al proprio interno il Presidente, che rimarrà in carica per un periodo di due anni;
- 6) Il Presidente è tenuto a convocare la Conferenza almeno una volta all'anno per un esame delle problematiche di servizio;
- 7) Alle sedute della Conferenza assistono senza diritto di voto, i Responsabili del Servizio di Polizia Locale di ciascun Ente aderente alla convenzione. Uno dei suddetti Responsabili viene di volta in volta incaricato della redazione di un verbale sintetico della riunione, e si fa carico successivamente della trasmissione dello stesso a tutti gli Enti convenzionati.
- 8) La Conferenza è competente a:

- Definire gli obiettivi strategici del servizio convenzionato di Polizia locale, elaborando un programma di massima riferito a ciascun anno solare, nel quale siano individuate le attività da gestire in forma associata, le priorità da perseguire e le risorse assegnate;
 - Svolgere attività di direzione e vigilanza sul servizio convenzionato di Polizia Locale;
 - Elaborare inoltre eventuali proposte di aggiornamento e modifica della presente convenzione da sottoporre all'approvazione dei singoli Consigli degli Enti ovvero valutare programmi di lavoro e progetti finalizzati ad ottenere sostegni finanziari da parte di Enti pubblici superiori;
 - Individuare un Comune o Unione dei Comuni quale Ente delegato per la presentazione di istanze di contributo alla Regione od ad altri enti;
- 9) Le decisioni della Conferenza vengono assunte a maggioranza dei presenti votanti. A parità di voti è determinante il voto del Presidente. Le decisioni avente contenuto gestionale e comportanti impegno di spesa sono poi recepite dagli organi competenti degli Enti interessati con propri idonei provvedimenti.
- 10) Al Comando di coordinamento integrato compete:
- la pianificazione operativa delle attività da svolgersi in forma associata in ciascun anno solare, in attuazione degli obiettivi strategici di cui al primo capoverso del precedente comma 8; tale piano – così come i suoi eventuali successivi aggiornamenti resisi necessari sulla base di esigenze e circostanze sopravvenute - viene trasmesso ai componenti della Conferenza e comunque a tutti i Sindaci dei Comuni aderenti e dell'Unione di Comuni entro 10 giorni dalla sua redazione;
 - l'organizzazione e la predisposizione delle procedure di funzionamento dei Servizi di Polizia Locale gestiti in forma associata;
 - la verifica ed il controllo delle attività gestite;
 - l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio di Polizia Locale ed oggetto della presente convenzione;
 - la formulazione di direttive in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali;
 - la definizione dei programmi e dei temi delle attività formative necessarie per la formazione del personale di Polizia Locale, da sottoporsi all'approvazione dei competenti organi degli Enti convenzionati (anche in considerazione delle vigenti norme di contenimento della relativa spesa);
 - la definizione dei programmi e dei temi delle attività di informazione e comunicazione;
 - la gestione in forma unitaria di attività di informatizzazione e gestione dei flussi documentali relativi alle attività burocratiche di competenza del servizio di Polizia Locale.
- 11) La convocazione del Comando di coordinamento integrato è disposta su semplice richiesta di uno qualsiasi dei Responsabili dei Servizi di Polizia aderenti alla convenzione. Per la validità delle decisioni assunte dal Comando di coordinamento integrato è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
- 12) Il Comando di coordinamento integrato dei servizi associati di Polizia Locale opera sulla base dei principi contenuti nella presente convenzione e degli indirizzi forniti dalla Conferenza degli Enti che vi aderiscono.
- 13) I Responsabili di Servizio che compongono il Comando di coordinamento integrato hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti degli Enti Associati, ove siano utili per l'esercizio delle funzioni gestite in forma associata.
- 14) Gli addetti alla Polizia Locale impiegati in servizio su tutto il territorio interessato dal presente accordo, sono sottoposti di volta in volta all'autorità del Sindaco e del Responsabile del Servizio di Polizia locale dell'Ente nel quale si trovano ad operare.
- 15) Fermo restando quanto disposto nel precedente comma, gli addetti alle attività di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici di volta in volta presenti.

Art. 6
(Risorse umane)

- 1) Il personale impiegato per il servizio gestito in forma associata è il personale in servizio degli Enti aderenti alla convenzione.
- 2) Tra gli Enti convenzionati sarà effettuata di norma la compensazione delle ore per il personale impegnato, secondo il calendario stabilito e con verifica quadrimestrale entro l'anno solare di riferimento. Al termine dell'anno solare di riferimento le eventuali ore in eccedenza non compensate saranno perequate nell'anno successivo.
- 3) Onde garantire un'efficace ed omogenea programmazione degli interventi in forma associata da svolgere sul territorio degli Enti convenzionati, il Comando di coordinamento integrato valuterà l'opportunità di uniformare i turni di lavoro di tutto il personale dei Servizi di Polizia Locale, in modo tale da renderli compatibili con un'organizzazione dei servizi all'interno di una fascia oraria giornaliera diurna complessiva di almeno 10 ore.
- 4) Il Comando di coordinamento integrato sulla base delle esigenze di servizio rappresentate dalla Conferenza, nonché delle esigenze ricorrenti peculiari presenti nei singoli territori, organizzerà il servizio da svolgersi in forma convenzionata.
- 5) Indipendentemente dai servizi convenzionati programmati, è fatta salva la possibilità di intervento dei singoli Servizi di Polizia Locale convenzionati nell'ambito territoriale degli Enti aderenti per ragioni contingibili ed urgenti, in supporto ed affiancamento ai Servizi di Polizia Locale già operanti sul territorio.
- 6) Salvo eventuali successive modifiche stabilite dalla Conferenza, rimane immutato l'attuale decentramento territoriale dei presidi dei Corpi e/o Servizi di Polizia Locale insediati in ciascun Ente che continueranno di fatto ad operare sotto le direttive dei rispettivi Sindaci in armonia con le esigenze di coordinamento ed organizzative stabilite dal Comando di coordinamento integrato dei Responsabili di Servizio di cui all'art. 5 della presente convenzione.

Art. 7
(Beni strumentali e dotazioni tecnologiche)

- 1) I mezzi, gli arredi ed i materiali utilizzabili sono quelli in dotazione ai singoli Servizi degli Enti convenzionati e quelli eventualmente acquistati da parte degli stessi. Nello svolgimento dei servizi in convenzione vengono impiegati gli automezzi e le attrezzature di proprietà dei singoli Enti i quali provvedono, a loro cura e spese, ad integrare le proprie polizze assicurative al fine di dare copertura all'impiego fatto per i servizi convenzionati.
- 2) Nessuna variazione avviene nella proprietà e nella disponibilità dei mezzi e/o strumenti operativi attualmente in possesso che restano in capo agli Enti attuali proprietari.
- 3) Gli stessi mezzi e le attrezzature saranno utilizzate per lo svolgimento coordinato e associato dei servizi.
- 4) La custodia, la gestione delle attrezzature in proprietà nonché le spese per il funzionamento del servizio gestito in convenzione sono a carico dell'Ente proprietario, che provvederà altresì a garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette.
- 5) Qualora le attrezzature dovessero subire danni di qualsiasi natura durante l'utilizzo del servizio convenzionato, le spese conseguenti saranno equamente ripartite tra gli Enti associati, con apposita deliberazione della Conferenza.

- 6) Il servizio associato di Polizia Locale si avvale di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentono un collegamento tra i servizi dei diversi Enti, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza.
- 7) Saranno resi disponibili per tutti gli Enti convenzionati i collegamenti e/o gli accessi funzionali (al PRA, all'Ispettorato della Motorizzazione Civile, alla Camera di Commercio, all'Anagrafe Tributaria, e ad ogni altro archivio di interesse accessibile presso altre Amministrazioni).
- 8) Il collegamento radio potrà essere gestito uniformemente in sede accentrata tramite apposita Centrale Operativa; la C.O., in relazione alle modalità organizzative del servizio convenzionato, potrà essere costituita nelle diverse sedi dei servizi associati.
- 9) Nell'ambito dei servizi tecnologici attivati si potrà costituire un archivio comune riguardante le attività illecite ed i reati commessi negli Enti associati rilevati dai rispettivi Corpi /o Servizi per consentire l'eventuale programmazione congiunta dei controlli sul territorio.

Art. 8 (Rapporti finanziari)

- 1) I rapporti finanziari tra gli Enti convenzionati sono basati sulla ripartizione degli oneri finanziari secondo il seguente criterio:
 - Per gli Enti convenzionati verrà utilizzato di norma il principio della compensazione oraria, così come previsto dall'art. 6 comma 2 della presente convenzione; per tale motivo ogni Comune o Unione di Comuni si farà carico nei rispettivi bilanci delle spese del proprio personale e del mantenimento funzionale delle dotazioni strumentali di proprietà;
- 2) Eventuali contributi concessi in base alle leggi regionali, o comunque ad altra normativa, a titolo di incentivazione della gestione associata, verranno destinati al potenziamento della gestione stessa coprendone i costi, comportando, quando possibile, una riduzione degli oneri finanziari a carico degli enti aderenti. Eventuali maggiori risorse rispetto al fabbisogno sopra descritto saranno destinate secondo le direttive della Conferenza, tenuto conto delle necessità degli Enti aderenti.
- 3) Nel caso di concessione di contributi erogati da parte di Enti terzi alla convenzione (Stato, Regione e Provincia), l'eventuale recesso anticipato dalla convenzione da parte di uno o più Enti, determina la restituzione dell'eventuale contributo di cui ha beneficiato il recedente; qualora dal recesso derivi l'obbligo totale o parziale di restituzione del contributo erogato dagli Enti terzi sopra indicati, il recedente è tenuto al totale rimborso delle predette somme. La Conferenza potrà deliberare, in tali circostanze, di non applicare la clausola contenuta nel capoverso precedente, ripartendo gli eventuali oneri a carico degli Enti rimasti in convenzione.
- 4) In caso di convenzioni già preesistenti tra gli Enti aderenti alla presente forma associativa, per lo svolgimento del Servizio di Polizia Locale, i rapporti finanziari intercorrenti tra i predetti saranno regolati dalle norme contenute nelle rispettive convenzioni.

Art. 9 (Proventi da sanzioni amministrative)

- 1) Tutti i proventi contravvenzionali derivanti dall'accertamento di illeciti amministrativi, per violazione delle norme dei regolamenti comunali, delle Ordinanze Sindacali e di ogni altra norma, ove la competenza non sia demandata ex lege ad altra autorità, sono di spettanza dell'Amministrazione nel cui territorio sono state accertate le violazioni.
- 2) La potestà sanzionatoria e la definizione degli eventuali contenziosi contravvenzionali, rimane propria dei rispettivi Enti convenzionati, che esercitano le relative funzioni ciascuno secondo il

proprio ordinamento interno; inalterati restano anche i relativi importi sanzionatori la cui determinazione spetta all'Amministrazione convenzionata.

- 3) I proventi di tali sanzioni, come ogni altro provento sanzionatorio non spettante per legge ad altre amministrazioni, vengono riscossi dagli Enti a cui spettano.
- 4) Una percentuale dei proventi delle sanzioni al C.d.S. viene destinata alle finalità di cui all'art. 208 del C.d.S. dall'ente nel cui territorio sono state elevate.

Art. 10 (Controversie)

- 1) Per la risoluzione delle questioni relative all'interpretazione ed applicazione della presente convenzione, nonché di ogni altra controversia, l'Organo deputato viene individuato nella Conferenza degli Enti aderenti;
- 2) Le eventuali controversie non risolte dalla Conferenza di cui al comma precedente saranno decise da un collegio di arbitri nominati uno dalla Conferenza, uno dall'Ente che ha aperto la controversia ed un terzo con funzioni di presidente scelto di comune accordo dagli Enti contendenti ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Vicenza su richiesta della parte più diligente; le decisioni del collegio sono definitive ed inappellabili.
- 3) Ove la controversia non venga composta in sede di conciliazione tra gli enti firmatari dell'accordo, essa sarà devoluta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, ex art. 15, secondo comma, della legge n. 241 del 1990.

Art. 11 (Durata e recesso)

- 1) La durata della convenzione è stabilita in anni 5 (cinque) e decorre dalla data di stipula del presente atto.
- 2) Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti.
- 3) La convenzione può essere rinnovata dagli Enti aderenti, prima della sua naturale scadenza, mediante consenso espresso con deliberazioni consiliari.
- 4) Ciascuno degli Enti associati può esercitare, prima della naturale scadenza, il diritto di recesso unilaterale, mediante adozione di apposita deliberazione consiliare.
- 5) Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma precedente. Restano pertanto a carico dell'Ente interessato gli eventuali oneri previsti fino alla data di operatività del recesso.
- 6) Sono fatte salve, in caso di recesso anticipato, le disposizioni finanziarie di cui all'art. 8 comma 3 della presente convenzione.

Art. 12

(Entrata nella convenzione di nuovi Enti)

- 1) E' consentita l'adesione alla presente convenzione di nuovi Enti, previa apposita deliberazione in tal senso della Conferenza, sentito il parere tecnico del Comando di coordinamento integrato.
- 2) L'ingresso di nuovi Enti è subordinato alla presenza presso l'Ente richiedente dell'autonomo Servizio di Polizia Locale e del relativo personale.

Art. 13

(Impegni degli Enti associati)

- 1) Ciascuno degli Enti associati, si impegna ad organizzare la propria struttura interna secondo quanto previsto dalla presente convenzione, al fine di assicurare omogeneità delle caratteristiche organizzative e funzionali del servizio.
- 2) Gli Enti convenzionati, oltre ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato, si impegnano altresì a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri derivanti con la sottoscrizione del presente atto.
- 3) I proventi delle sanzioni, accertati a consuntivo, possono essere utilizzati a vantaggio della presente convenzione e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14

(Spese di bollo e registrazione)

- 1) Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B", al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
- 2) Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 15

(Norma di rinvio)

- 1) Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si rinvia alla vigente normativa.

Letto e sottoscritto

Il Sindaco di _____

Il Sindaco di _____

Il Sindaco di _____

Il Presidente di _____